

vicino della costa straniera, dovrebbe bastare il permesso di cabotaggio, di cui si fa cenno all'articolo 8.

E non può dirsi che in quel luogo, dove approda, s'ignori la condizione sanitaria del luogo da cui è partito, inquantochè un bastimento piccolo non può allontanarsi di gran che. Per esempio un bastimento che parte da qualunque punto della costa adriatica come della costa ligure, che va dalla costa ligure in Provenza o dall'Adriatico a Trieste e Venezia, per certo non si può dire che una patente speciale, ogni volta che tocca in que' porti stranieri, debba far fede della condizione sanitaria del paese donde parte; inquantochè è conosciuto, e non può certamente il signor commissario regio volermi dare ad intendere che questa patente sia indispensabile, in quanto sia noto che la condizione sanitaria del luogo di partenza è buona. Io intendo perfettamente che questa patente si esiga quando il bastimento da Genova va in America, nel Nord, quando fa lunghi viaggi; ma in un punto vicino non è a parer mio ragionevole l'esigerla.

Voi non potete neanche temere che questi bastimenti col solo permesso del cabotaggio si spingano tant'oltre, in paesi in cui la condizione sanitaria del luogo da cui sono partiti non sia conosciuta, inquantochè la piccola portata dei bastimenti medesimi è una guarentigia che non possono intraprender viaggi molto lunghi.

Se queste ragioni sono, come io credo, appoggiate a verità; se preme alla Camera, al Governo che si venga a riparlare ad un'ingiustizia che, a mio avviso, sarebbe somma, io credo che conviene lasciare quest'articolo come sta scritto per quanto riguarda i bastimenti di grossa portata, ma per i piccoli, e intendo per i piccoli quelli da 50 tonnellate in giù, per i piccoli i quali fanno viaggi da un punto della nostra costa a un punto vicino della costa straniera, vorrei che bastasse il solo permesso di cabotaggio, come è indicato all'articolo 8. Quindi io sottometto alla Camera un'aggiunta che sarebbe così concepita:

« I bastimenti che hanno una portata inferiore a 50 tonnellate e che vanno all'estero, basterà che siano muniti soltanto del permesso sanitario di cabotaggio di cui all'articolo 8. »

BO, commissario regio. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante hanno due scopi: il primo di considerare come gravosa la tassa di lire due per la patente dei piccoli bastimenti diretti all'estero. Osservava l'onorevole preopinante che vi è un'ingiustizia nello stabilire lire due per piccoli bastimenti che vanno all'estero in luoghi vicini, come sarebbe da Genova a Nizza, egualmente come pei bastimenti di lungo corso che vanno alle Americhe.

L'onorevole preopinante ha chiesto in secondo luogo perchè non si dispensano dalla patente sanitaria questi bastimenti, pei quali, secondo lui, basterebbe il permesso sanitario di cabotaggio.

Riguardo alla prima osservazione è da considerarsi che dai calcoli che si fanno e si debbono fare ogni anno, in forza del trattato internazionale, sui proventi sanitari, risulta che, eccetto l'anno 1854, tali proventi non compensarono mai le spese del servizio sanitario marittimo, sebbene fossero ridotte ai minimi termini. In conseguenza stiamo alle disposizioni del Congresso di Parigi, il quale stabilì che i proventi sanitari non dovessero ritenersi come tassa, ma fossero solamente un'indennizzazione delle spese che fa il Governo per mantenere il servizio sanitario marittimo. La patente sanitaria è un documento stampato con un certo lusso, tutte le nazioni hanno a tal uso un modello particolare, e per ciò il Governo paga una somma non lieve.

Non regge il paragone fatto dall'onorevole preopinante tra i piccoli ed i grossi bastimenti. Il bastimento che va in America paga, quando è di ritorno nei nostri porti, il doppio della tassa a cui sono assoggettati i bastimenti che fanno viaggio negli scali del Mediterraneo; quindi questi ultimi sono largamente compensati, se pagano un maggior diritto di patente all'anno che non i bastimenti della prima categoria.

BIANCHERI. Chiedo di parlare.

BO, commissario regio. Riguardo alla seconda osservazione dell'onorevole preopinante debbo dire che il dispensare dalla patente i bastimenti che fanno il cabotaggio è cosa contraria a tutte le leggi sanitarie. L'onorevole preopinante, il quale appartiene ad una località marittima, dove la sanità ha molta importanza, essendo luogo di confine, sa meglio di me, versato come è nelle cose marittime, che tutte le autorità sanitarie all'estero ritengono tutte le carte sanitarie e rilasciano nuove carte sanitarie, nuova patente; egli sa che in nessun porto estero si riceverebbe a pratica un legno che non fosse munito di una patente, nè serve il permesso di cabotaggio, il quale dura un anno, e non presenta tutte quelle garanzie che le autorità sanitarie dei porti esteri esigono anche secondo i trattati di Parigi.

La patente, adunque, per un bastimento diretto ad uno scalo estero è di tutta necessità, e bisogna munirnelo, altrimenti i naviganti griderebbero, e con ragione, perchè verrebbero assoggettati ad onerose formalità all'estero. Resta a vedere se possa ammettersi una modificazione per i piccoli bastimenti, se cioè si possa ridurre della metà la spesa per i bastimenti inferiori, per esempio, alle 40 tonnellate. Ma io non mi crederei in posizione di accettare questa modificazione, tanto più che ho l'intima convinzione che le spese del servizio sanitario sono assai maggiori dei proventi. Non so se l'onorevole preopinante insisterà nella sua proposta, ma io non posso accettarla.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Biancheri.

BIANCHERI. Se il signor relatore parla nel senso del signor commissario regio, io aspetterò a parlare dopo di lui.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

CASTAGNOLA, relatore. Parlo anche a nome di vari miei colleghi, perchè non ho potuto consultare tutti i membri della Commissione. . . .

Dal banco della Commissione. Siamo tutti d'accordo!

CASTAGNOLA, relatore. Tutti adunque siamo d'accordo in questo che non si possa accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Biancheri, perchè verrebbe a sconvolgere la convenzione sanitaria di Parigi e il relativo regolamento; ora, siccome tanto l'uno che l'altro sono un contratto fatto da tutte le potenze interessate, egli è evidente che non può una sola delle potenze contraenti dipartirsene, a meno che dichiarare espressamente di non voler più partecipare a quella convenzione, e che intende sciogliersi dal contratto.

Io osservo che il bisogno di avere la patente è chiaramente indicato dall'articolo 1 della convenzione sanitaria e dall'articolo 23 del relativo regolamento sanitario, dove sono trascritte tutte le indicazioni che riflettono lo stato di salute dell'equipaggio e dei passeggeri, lo stato igienico del bastimento e del carico, e tante altre cose. Di più il regolamento sanitario, che è amante dell'uniformità, va tant'oltre, che al successivo articolo 24 prescrive persino il modulo della patente, e stabilisce che il medesimo debba essere eguale a quello unito al detto regolamento.

Vede adunque l'onorevole Biancheri sino a qual punto la convenzione di Parigi si occupi delle particolarità, allorchè si trattò della patente.